

**STUDIO LEGALE  
IACOVINO & ASSOCIATI**

**PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI**

**SERVIZI LEGALI**

VIA E. BERLINGUERI N. 1  
CAMPOBASSO 86100  
TEL. 0874/69016 FAX 0874/64416

VIA LIMA N. 20 INT. 1  
ROMA 00197  
TEL./FAX. 06/97881020

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA  
TERMOLI (CB) 86039  
TEL./FAX 0875/703440

**ECC.MO TAR LAZIO**

**GIUDIZIO N.R.G. 589/2019 – SEZIONE TERZA BIS**

**ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI**

**PER I SIGNORI:**

2. ACUNZO GIUSEPPINA	CNZGPP83P54B715G
3. ADOLFO SIMONETTA	DLFSNT65H44E290B
4. ALBANO LUCIA	LBBNLCU65B51H769H
5. AMATO CONCETTA GIUSEPPA ANTONELLA	MTACCT65B54F899W
7. AMODEI ANTONIO	MDANTN61H07D612G
11. ARAMINI MANOLA	RMNMNL74M41F902A
13. ARCANGELI PAOLA	RCNPLA65E47H501P
24. BENEVENI MARIA AUSILIA	BNVMSL75P60D305J
25. BERTOLOTI PATRIZIA	BRTPRZ68HL219A
27. BOLOGNA FRANCESCO	BLGFNC74P24B963T
28. BRUNO PAOLA	BRNPLA69H41G538M
31. CALOGERO ANTONIO	NATO A TAURIANOVA (RC) IL 31/03/1976
32. CAPODACQUA ENRICA	CPDNRC76L66A515V
33. CAPUTO ERSILIA	CPTRSL60A50F158V
34. CAPUZZA MARIA GRAZIA	CPZMGR70B58G492B
35. CARAMMA SIMONA	CRMSMN72D53I754K
36. CARAVAGGIO SIMONA	CRVSMN78B68E435E
37. CARDOLATRI MARIANGELA	NATA A CECCANO FR IL 19/07/1979
40. CAZZATO TERESA	CZZTRS76D65L419H
41. CELANTE GIULIANA	nata ad oderzo (tv) il 16/04/1966
42. CELIA MARIA GABRIELLA	CLEMGB60H45G371S
43. CERES ANNA	NATA A SALERNO IL 24/06/1967
49. COLANDREA LUISA	24/08/1974
50. COLUCCIO FRANCESCA	NATA A PATERNO' 16/03/1976
51. CONDO' DOMENICA	CND DNC71D57H224Q
52. CONTI SAVERIA VIVIANA	10/12/1959
53. COPPOLA ANGELINA	CPPNLM69D63H931Y
55. CORBISIERO CLAUDIA	CRBCLD68C48F839A
56. COSTANTINI SABRINA	nata a citta' s. angelo (pe) il 27/06/1968
57. COSTANZO MARCELLA	CSTMCL76B69F537X
58. CRIMALDI FILOMENA	NATA A ACERRA IL 15/06/1969
59. CRISTALLO BRIGIDA	CRSBGD68S41L328B
61. D'AMICO RITA	DMCRTI67A56G348M
62. DATTOLO FRANCESCA	DTTFNC77M71D122W

66. DE SIMONE CARMELA	DSMCML66A52A0240
67. DEL DUCA ANNAMARIA	DLDNMR60H61B476N
70. DI GENIO ANTONIETTA	DGNNNT57M66Z614M
71. DI GENNARO GIUSEPPINA	DGNGPP64D70A514K
74. DI GNEO MARIANGELA	23/12/1973
75. DI LILLO CARMELA	DLLCML73A59B715C
76. DI MARCELLO BRIGIDA	DMRBGD63D67I234P
77. DI MARTINO ANNAPAOLA	NATA A CASTELLAMARE DI STABBIA IL 01/07/1981
79. DI MOLA CINZIA STELLINA	DMLCNZ64A71D643W
80. DI NUNZIO GIUSEPPE	DNNGPP65S03E435C
81. DI PAOLO ANNA RITA	DPLNRT63P44E435Z
87. ESPOSITO ANTONIETTA	NATA A CASTELLAMMARE DI STABBIA 12/02/1962
88. FABBRICINI GIUSEPPINA	FBBGPP63R67H892X
89. FALZINI FRANCESCA	FLZFNC75L55M082O
91. FICICCHIA GIUSEPPA	FCCGPP58S69F899C
92. FIORENZA ANGELA	FRNNGL75H60G543J
95. FORMICOLA ROBERTO	FRMRRT62E06G902J
96. FRATARCANGELI GIORGIA	NATA A COLLEFERRO L 24/03/1972
98. GALA CONCETTA	NATA A MESSINA IL 07/12/1972
101. GARGANO KATIA	GRGKTA68C70H703I
102. GAROFALO ANTONIETTA	GRFMNT63H48E493B
104. GENTILINI ROSSANA	GNTRSN67E49B640F
106. GIANNUZZI ANTONELLA	02/03/1976
107. GIGLIO ENZA	NATA A MADDALONI IL 28/02/1976
109. GISONNA LUCIA	GSNLCU73T46F784Z
110. INGARGIOLA MARIA LETIZIA	11/06/1970
112. INSINGA MARIATERESA	NATA A AGRIGENTO IL 23/05/1971
113. IOTTI STAFANIA	TTISFN65P70I633E
118. LANNI TIZIANA ANGELINA	LNNTNN71S57G318S
119. LARAIA RENATA	NATA A SALERNO IL 10/06/1985
120. LAROVERE ANGELA	LRVNLL56L64H839R
121. LAUDONIA MARA	LDNMRA79B58F839P
122. LAVISTA CARLA	nata a città s. angelo (PE) il 01/12/1960
123. LEONE ROBERTA	LNERRT63S41G482C
124. LIBERATORE GABRIELLA	13/02/1969
126. LOPERFIDO GRAZIA	LPRGRZ74T63L049V
128. LUMARE GIOVANNA	LMRGNN70A48D122K
130. MAIORANO PAOLA	02/07/1977
131. MANZONE GIUSEPPE	MNZGPP70A22F414X
134. MARIANI AURORA	MRNRRRA60A62F839Z
135. MARINELLI ANGELA	MRNNGL63C62D969X
136. MARONI MAURIZIO	MRNMNZ58M18B731Y
137. MAROTTI ANNA	NATA A ROCCA SINIBALDA - RI - IL 13/06/1963
138. MARRONE CALOGERO ANTONINO	MRRRCGR70A31C286Y
140. MAZZOCCO ORIETTA	MZZRTT68R47G954B
142. MELATTI EMILIA	NATA A ROMA IL 07/03/1960
144. MISURACA MARIELLA	MSRMLL65H41F061U

145.	MODICA PAOLA	MDCPLA75C70F258K
146.	MOLIGNANI CRISTIANA	MLGCST66T52F205P
147.	MOLIGNANI VALENTINA	MLGVNT68B62F205F
148.	MONACO SERAFINA	MNCSFN58D67L245I
150.	MORELLI MARIA	NAPOLI 28/12/1971
152.	MUCHERINO CARMELA	MCHCML78C70Z401K
153.	MUGELLES PIERLUIGI	MGLPLG72R05H570R
155.	NACCI CLAUDIA	NCCCLD72E59G843W
156.	NARDO' FRANCESCA	NRDFNC75L46F205J
157.	NENCIONI FRANCESCA	NNCFNC81M57G148Y
158.	NICOLOSI CONCETTA	06/08/1965
159.	ORABONA ANGELA	RBNNGL61H60F839A
160.	ORSINI CATERINA	RSNCRN67M56G702B
163.	PALMISANO MARIA ELENA	PLMMLN87D57I119Q
164.	PANZERA MARIA ROSARIA	PNZMRS64T42Z133Y
169.	PASSI ANGELA	PSSNGL67A44C632D
170.	PELLEGRINO ANTONELLA	
171.	PERACCHIA FLORIANA	PRCFRN66S67A488N
172.	PIEROTTI VALERIA	PRTVLR68T49H501C
173.	PICONE ASSUNTA	PCNSNT76M42G273B
174.	PINTAUDI ROSA	PNTRSO82H42G377E
175.	QUAGLIA STEFANIA	città della pieve (pg) il 20/06/1970
176.	QUINTINO SILVANA	QNTSVN67D70H798H
180.	ROMAGNOLI ROBERTO	RMGRRT65P24I156L
181.	ROSSETTI FERNANDA	RSSFNN65H51L484Z
182.	ROSSI RAFFAELA	RSSRFL70R67A320H
183.	SALITO GIOVANNA	20/10/1973
184.	SCARFA FERDINANDO	SCRFDN65S13I976I
185.	SCORPIO ROSITA	SCRRST67M65G620X
188.	SELLITTO GUGLIELMO	SLLGLL77H24F839S
190.	SISCA FILOMENA	SSCFMN69R58A662X
192.	SORRENTINO CONCETTA	SRRCT62S60C361K
193.	SPADONI FRANCESCA	19/01/1977
195.	TAIBI GIOVANNI	TBAGNN67B15A719A
197.	TERRACIANO TIZIANA	TRRTZN71M51F839B
200.	TRABUCCO MARIA	TRBMRA75T66H703J
201.	TRIGIANTE ANNARITA	NATA A GIOIA DEL COLLE - BA - IL 19/10/1977
202.	TRUSSO RENATA	NATA A LAMEZIA TERME - CZ - IL 02/02/1972
203.	VACCHETTI MARIA CARMELA	VCCMCM68L71A944K
204.	VENTRIGLIA ROBERTO	VNTRRT69S26H978G
205.	VERRATTI VERUSKA	VRRVSK72S64G141E
206.	VESCHI DOLORES	VSCDRS59C69H199X
207.	VESSELLA CARMELA RITA	VSSCML70S66E335S
209.	VITALE MARIA CONCETTA	28/05/1965
210.	ZAINO MARIA PAOLA VALERIA	ZNAMPL63A67G878A
212.	D'AMICO LEONARDO	DMCLRD64E04B429M

214. ALESSIO SILVIA	LSSSLV79A66B594B
215. PRATESI ANGELA	PRTNGL64D60G713H
216. BARTOLOMEI LIDIA	BRTLDI66T56H769H
217. DI FILIPPO ANTONIO	NATO A POMPEI IL 21/01/1971
218. BENIGNI ANTONELLA	BNGNNL66S49A390R
220. TIZI FLAVIA	TZIFLV72D55I921H
221. INTERMAGGIO ANGELA	NTRNGL71M45I533O
222. CERAMI FRANCESCA	CRMFNC76D42H657U
223. CARFI GIUSEPPE	CRFGPP68H21B302K
224. SPINAZZI ROBERTA	SPNRRT73D55C523E
225. GALLESE SILVIA	NATA AD AVEZZANO (AQ) 27/11/1972
226. MUSSO FRANCESCO	MSSFNC69M22B780V
227. MASSARI MAURA	16/03/1964
228. PINNELLI LEONARDO	PNNLRD59P22B619Y
229. DI PRIMIO STEFANIA	DPRSPN72D63C632I
231. MARABELLO GRAZIA	MRBGRZ73A42F112L
232. DI FRANCESCO TIBERI ANTONIO	DFRNTN77M28I804D
233. CINQUE ROSA	CNQRSO66M49A930A
234. SARTORI CHIARA	SRTCHR72E59L407O
235. MASCENA SANTO	MSCSNT66B06F158H
237. SUTERA SARDO ROSARIA	STRRSR67E47A089L
238. MOLLIKA PATRIZIA	MLLPRZ72P46H703X
239. CRUCIANI FABIANA	NATA A FOLIGNO PG IL 22/06/1968
240. SERAFINI SARA	NATA A IMPERIA IM IL 05/07/1975
241. CIANCIARUSO MARIA LAURA	NATA A CATANZARO IL 25/06/1970
243. MONTANI ORSOLA	MNTRSL64M70A045S
244. GASPARINI GIOVANNA	nata a palermo il 02/06/1963
245. ESPOSITO MOCERINO MARICA	NATA A POMIGLIANO D'ARCO IL 12/06/1979
246. MARCHESE LOLITA	MRCLLT65B60D643A
248. D'AGOSTINO GIOVANNA	NATA A SANT'ANASTASIA - NA - IL 05/05/1967
249. CALABRESE GIUSEPPE	NATO A BARI IL 16/08/1968
250. MELE GIUSEPPA	NATA A NOVARA - NO IL 20/08/1971
251. SERIO ANNARITA	SRENRT60S69D883N
252. ORTINO CARLA	18/11/1973
253. DE ROSA DONATELLA	06/05/1966
254. CARAMANNA SIMONA	CRMSMN72D53I754K
257. SCARDINO MIRIAM	nata a Lecco (LC) il 01/07/1969
259. CONTI SAVERI VIVIANA	CNTRSV59T50B429Y
261. SCARPONE ANNA MARIA	SCRNMR61S47H224M
262. CAMPO ROSARIO GIUSEPPE	CMPRRG65E05F839L
263. MATRANGA GIUSEPPE	MTRGPP61T09H818K
265. DI FILIPPO ANNA MARIA	02/08/1962
266. CIARAVELLA ADRIANA	NATA A PALERMO L'11/10/1967
267. ARPAIA GRAZIA	RPAGRZ77E52G762K
268. BOVE ANNA MARIA	BVONMR69B51F054Z
269. BORRIELLO MARILENA	
270. MAIONE CONCETTA	NATA A POZZUOLI - NA - IL 16/11/1968

271. FUCA' CALOGERO	NATO A FAVARA - AG - IL 27/02/1968
273. SAVASTANO DONATELLA	SVSDTL81T63F839M
280. GOZZO GAETANA	GZZGTN65C68I785K
282. PICA PATRIZIA	NATA A SANTA MARIA CAPUA VETERE IL 22/04/1966
285. BIANCONI MARIA CONCETTA	07/11/1960
286. PARENTE ROSSELLA	PRNSRL77A45B963B
288. PISANIELLO MARIA	NATA AD AIROLA - BN - IL 05/09/1966
289. PICCIRELLA GIOVANNI	PCCGNN72M20I158R
290. PICCOLO CARMELA RITA	PCCCML79S42F158N
291. MASTRODDI GIOVANNA	MSTGNN62L48L182B
296. PASSALACQUA MASSIMILIANO	PSSMSM71D12B300F
297. CRESPI EMANUELA	CRSMNL75C47B300E
298. POLETTO ELISABETTA	PLTLBT63L58D325Z
299. CARLODALATRI MARIANGELA	CCRLDN75C57F839N
301. MANGANELLO CARMELA	MNGCML71R47H163O
302. CASALINO MARGHERITA	23/03/1971
303. CALIENDO ENRICA	NATA A NAPOLI IL 10/09/1974
304. CENTINARO MARTA	CNTMRT62S65B486W
305. UBALDINI ANTONINO GIUSEPPE	NATO A REGGIO DI CALABRIA IL 07/06/1979
306. PERRUCCIO TOMMASO	PRRTMS67B25L484B
307. MESSINEO MARIA CINZIA	NATA A CATANIA IL 22/07/1966
308. ARCURI SIMONA	RCRSMN80P68A053X
311. GASPARRI ANNA	GSPNNA55C703B
312. ROMEO MARIA ANTONELLA	RMOMNT65M65I725X
313. TAURASI SILVIA	NATO A VOLTERRA L'03/03//1971
314. BORELLO MARIA	BRLMRA63P70D969R
315. DEL GIUDICE CLEMENTE	DLGCMN79E29E839Q
316. NAPOLITANO ANTONIETTA GIUSEPPINA	NPLNNT69C49I893G
317. PIERI EMANUELA	06/04/1965
318. BENZONI LAURA LEONIA	BNZLLN64E67F205I
319. GULINO MARIA	GLNMRA67L67H163F
322. MONTANA LAMPO CONCETTA MARIA	NATA A AGRIGENTO AG IL 18/08/1966
323. FLORIDO EMILY	FLRMLY70P50H501O
324. TORREGROSSA TERESA	NATA A FOGGIA IL 24/01/1974
326. ROCCAFORTE TANINA MATILDE	NATA A REALMONTE ( AG) IL 15/01/1966
327. MAURIELLO FRANCO	MRLFNC67P17A783L
330. TANCREDI ANGELA ANNA	27/06/1973
331. VENTIMIGLIA GRAZIELLA	VNTGZL73D66A479G
332. FILIPPI MICHELA	FLPMHL74S42L219R
334. FUSCO NICOLA	FSCNCL61H03G812G
335. MIANO ROMINA	MNIRMN69R54I754B
338. GAMBACORTA ANTONELLA	GMBNNL58P55A475M
340. CAVALLO MARIA CATERINA	NATA A ROMA IL 04/09/1962
341. LA ROCCA ANNA	LRCNNA72T59F158R
344. RICCIARDELLO CARMELO	RCCCML63B10G699N
347. FARAONE NICOLA	FRNNCL62L01G141G
348. CAPPELLI BEATRICE	CPPBRC62R54I726L

349, ODDO CALOGERA	NATA A MILITELLO ROSMARINO IL 16/04/1965
350, CIOTTI GIORGIO	22/10/1963
351. GARRONE STEFANIA	GRRSFN66L68H163Y
352. LUONGO ANGELA	LNGNGL73A71G964L
354. CELISI CLELIA	CLSCLL65L51G234T
355. PATRUNO ELISABETTA	NATA A BISCEGLIE 02/01/1966
357. GARZIA GIANFRANCO	04/12/1963
358. TOMMASONI PAOLA	TMMPLA65H68E256Y
359. PITINO MARINELLA	28/03/1967
360. MINERVINI MAURO	MNRMRA65R25F284Z
364. ALZINO SILVIA MARIA FRANCESCA	NATA A TORINO IL 20/06/1966
365. SERATI ALESSANDRA	SRTLNS69D48E801A
366. BARDELLI MARCO	BRDMRC66D29A944B
367. SAFFIOTI CARMEN	SFFCMN66E71F537I
370. ROSANO FILOMENA	RSNFMN72M57E243F
372. GIUNTA LUIGIA MARIA RITA ANGELA	GNTLMR66T66B429V
373. GREGORETTI LUCIA	28/09/1968
374. BURBERI MARCO	BRBMRC74L06D612Z
376. D'AMICO RITA	DMCRTI67AG348M
378. SALADINO MARIA LOREDANA	08/06/1975
380. SALATO GIOVANNA	05/02/1970
381. REDINI SILVIA	29/10/1965
382. CAMPO SALVATRICE	CMPSVT64P57H163B
383. LANZA ANGELA LOLI	LNZNLL70H61D801A
384. SCHIAVONE SABRINA	SCHSRN81M62A176L
385. FINA GABRIELLA	FNIGRL74R51C978X
386. FALLEA FLORIANA	NATA A AGRIGENTO 30/06/1981
387. IENCO DOMENICO	NATO A NAPOLI 28/08/1963
388. ISOLANI MONIA	12/06/1970
389. LAUDANI ANTONINO FABIO MARCO	LDNNNN72R29C 351H
390. RAVECCA ANDREA	RVCNDR68M05D969U
392. CIABATTONI PATRIZIA	02/10/1960
393. ZUCCARINI ANTONELLA	NATA A SANT'OMERO IL 05/08/1969
394, FOSCO SERENA	NATA A CATANIA IL 09/03/1970
396. TORTIELLO LUCIA	TRTLCU68A64B619C
397. TORELLI DANIELA	TRLDNL73A49D643O
398. TRIGIANI MARIA SIPONTA	TRGMSP62R63D828K
399. TORREGROSSA TERESA	TRRTRS74A64D643U
401. CAPORALE FABIO	CPRFBA74L30E435N
402. FASCIANO CARMINE	FSCCMN78E24B519U
403. CASTELLI GIUSEPPE	CSTGPP75R16L219P
408, VITALI CHIARA	vtlchr78e60d542f
409. COCHI PINA	CCHPNI74A54I712E
410. VIGNOLINI MIRKO	VGNMRK75D26D458S
412. BALICE MADDALENA MARIA IDA	BLCMDL84R41A662D
413. ARCUTI MARIA SILVIA	13/01/1965
415. SIMONETTI ANNA	NATA A SAN PAOLO BEL SITO - NA - IL 20/05/1979

416. CAVALLO ANNAISA	CVLNNS74R57C514B
417. ARDISSINO ENRICA	RDSNRC80567L750E
418. BUONANNO CARMELINA	BNNCML66E71L254B
419. FUMANTE CATERINA	FMNCRN61M57Z337U
420. MARTA CRISTINA	MRTCST64L60L219U
422. BARONE IOLANDA	nata il 27/05/1970
423. ROBERTI MARIA ROSARIA	RBRMRS64R47E791D

tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Vincenzo Iacovino (c.f. CVNVCN61R07F391R) e dall'Avv. Vincenzo Fiorini (c.f. FRNVCN74A31E456R) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di questi in Roma, alla Via Lima n. 20, int.1;

*[Si specifica l'indirizzo di P.E.C. ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni: vincenzo.iacovino@legalmail.it, nonché il numero di FAX: 0874-64416];*

- **Ricorrenti**

### **CONTRO**

- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;
- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del legale rapp.te e Direttore generale p.t.;
- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**, in persona del legale rapp.te. p.t.;
- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rapp.te. p.t.;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *p.t.*, anche quale avente causa del MIUR;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**, in persona del legale rapp.te e Direttore generale p.t., anche quale avente causa del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

- **Resistenti**

***nonché contro***

- Sig.ra Emanuela Pispisa, residente in Carbonia, alla via Catania n. 5/9 (c.a.p. 09013);

- **Controinteressata**

***e nei confronti di***

Vignoli Mirko (VGNMRK75D26D458S), Cavallo Maria Caterina (CVLMCT62P44H501P), Ciabattoni Patrizia (CBTPRZ60R42E058Z); Mollica Patrizia (MLLPRZ72P46H70X); Gissonna Lucia (GSNLCU73T46F784Z); Isolani Monia (SLNMNO70H52Z133M); Perruccio Maria Rosaria (PRRMRS62R49L484X); Perruccio Tommaso (PRRTMS67B25L484B); Saba Teresa (SBATRS71C47F138A); Zuccarini Antonella (ZCCNNL69M45I348P), Iotti Stefania (TTISFN65P70I633E) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli (C.F. CRLVCN47C28H501X – pec.: [vincenzo.cerulliirelli@pec-avvocatiteramo.it](mailto:vincenzo.cerulliirelli@pec-avvocatiteramo.it) – fax 06.8414997), Emilia Pulcini (c.f. PLCMLE74B42A269X - fax 06.8414997 – pec. [avvemilia.pulcini@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvemilia.pulcini@pecavvocatifrosinone.it)) e Luigi Guerrieri ( c.f. GRRLGU77M27L103J – pec: [luigi.guerrieri@pec-avvocatiteramo.it](mailto:luigi.guerrieri@pec-avvocatiteramo.it));

- ***altri ricorrenti***

***e nei confronti di***

Corbisiero Claudia, nata a Napoli il 08/03/1968 e residente in Marigliano (Na) al C.so Umberto I n. 366, C.F. CRBCLD68C48F839A, rappresentata e difesa dall'Avv. Romano Giuseppe, C.F. RMNGPP68L03B227T, con studio in Marigliano (Na) al C.so Umberto I n. 366 ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Cagliari 14 c.o. Avv. Angelo Caliendo, pec: [giuseppe.romano@pecavvocatinola.it](mailto:giuseppe.romano@pecavvocatinola.it);

- ***altri ricorrenti***

***per l'annullamento***

*in aggiunta agli atti gravati con il ricorso introduttivo, con i primi e con i successivi motivi aggiunti,*

- del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 977 del 04.08.2020, pubblicato in data 05.08.2020, recante modifica della graduatoria del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (G.U.R.I., IV serie speciale, concorsi, n. 90 del 24.11.2017);
- del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 978 del 04.08.2020, pubblicato in data 05.08.2020, recante modifica della graduatoria del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (G.U.R.I., IV serie speciale, concorsi, n. 90 del 24.11.2017);



- del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 986 del 06.08.2020, pubblicato in data 07.08.2020, recante rettifica della graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (G.U.R.I., IV serie speciale, concorsi, n. 90 del 24.11.2017), e del relativo allegato;
- dell'allegato al decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 986 del 06.08.2020, parte integrante del medesimo, recante graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 (G.U.R.I., IV serie speciale, concorsi, n. 90 del 24.11.2017) come rettificata sulla scorta del predetto decreto n. 986 del 06.08.2020;
- del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 998 del 14.08.2020, pubblicato in pari data, recante rettifica della graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (G.U.R.I., IV serie speciale, concorsi, n. 90 del 24.11.2017), e del relativo allegato;
- dell'allegato al decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 998 del 14.08.2020, parte integrante del medesimo, recante graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 (G.U.R.I., IV serie speciale, concorsi, n. 90 del 24.11.2017) come rettificata sulla scorta del predetto decreto n. 998 del 14.08.2020;
- dell'avviso ad estremi sconosciuti pubblicato in data 21.08.2020 dal Ministero per l'Istruzione, recante elenco per l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali;
- dell'avviso prot. DGPER n. 27956 del 14.09.2020, pubblicato in data 15.09.2020, relativo alle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito delle rinunce alle assunzioni in servizio, con il quale il Ministero per l'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, a seguito di rinunce all'assunzione in servizio relative alla procedura concorsuale, ha invitato i candidati utilmente collocati dal posto 2493 al posto 2524 della graduatoria di cui al decreto n. 998 del 14 agosto 2020 ad indicare l'ordine di preferenza tra 18 regioni tramite POLIS;

- dell'avviso ad estremi sconosciuti, pubblicato in data 21.09.2020 dal Ministero per l'Istruzione, con cui è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione dell'elenco delle ulteriori assegnazioni dei candidati alle sedi regionali, e recante elenco delle ulteriore assegnazione candidati ai ruoli regionali;
- nonché per l'annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative dei ricorrenti, ivi inclusi esemplificativamente, ove occorrer possa, gli avvisi del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione:
  - o DGPER prot. n. 23350 del 04.08.2020, di apertura della piattaforma Polis ai fini di ulteriori assegnazioni e con il quale è stato comunicato che risultavano vacanti e disponibili 458 posti di dirigente scolastico nelle regioni e che i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria avrebbero dovuto indicare l'ordine di preferenza dei posti disponibili;
  - o l'avviso DGPER prot. n. 23428 del 05.08.2020, di proroga chiusura piattaforma Polis;
  - o DDG prot. n. 24038 del 10.08.2020, di ulteriore proroga di chiusura della piattaforma Polis;
  - o Decreto n. AOODPIT 995 del 12.08.2020 di immissione in ruolo su sentenza;
  - o nonché dei provvedimenti di nomina e/o immissione in ruolo dei vincitori, degli idonei, e degli immessi in ruolo, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in uno con i relativi contratti di lavoro stipulati e tutti gli atti che hanno condotto a stipulare i medesimi contratti di lavoro o comunque in ogni modo ad essi connessi, nonché di eventuali decreti dirigenziali, connessi agli atti di cui sopra, emanati dai vari uffici scolastici regionali;

*da valere nell'ambito e in riferimento al il ricorso introduttivo,*

*come già integrato dai primi dai successivi motivi aggiunti*

***nonché con conferma di tutte le domande***

***proposte con tali ricorsi, meglio generalizzate***

***nell'atto introduttivo del presente giudizio e nei successivi diversi motivi aggiunti.***

#### **FATTO**

- 1) I ricorrenti sono tutti docenti in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici.
- 2) L'Amministrazione resistente, il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, mediante D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, il *corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*.

- 3) La procedura di concorso è finalizzata, in particolare, al reclutamento di 2.416 Dirigenti scolastici a livello nazionale, corrispondenti peraltro solo a una quota dei posti vacanti effettivamente disponibili sul territorio nazionale.
- 4) Si rappresenta sin d'ora che, sulla scorta del dettato dell'art. 8, c. 2 del citato Bando, la prova scritta avrebbe dovuto essere **unica su tutto il territorio nazionale** e svolgersi pertanto in **una unica data**, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali (U.s.r.).
- 5) Si legge testualmente, infatti, nel Bando di concorso, alla previsione richiamata, art. 8, rubricato “prova scritta”, quanto segue: “[...] 2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”.
- 6) Allo stesso tempo, è utile sin d'ora focalizzare l'attenzione anche sul comma n. 12 della medesima disposizione, art. 8 del Bando di concorso: “*i candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. **Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti***”.
- 7) Tornando agli atti amministrativi e alla vicenda fattuale relativa al concorso *de quo*, è opportuno ribadire, pertanto, che con il citato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, l'Amministrazione resistente ha bandito il descritto *corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici* presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale.
- 8) Con nota prot. n. 2757 del 16.01.2018 il M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha reso noto che, in attuazione dell'articolo 5 del Bando, avrebbe proceduto alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017.

- 9) Con successivo atto del 16.02.2018, il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché responsabile della gestione della prova preselettiva e della prova scritta, entrambe computerizzate.
- 10) Per il concorso in oggetto l'Amministrazione procedente ha previsto, infatti, l'espletamento della prova preselettiva (cfr. art. 6 Bando).
- 11) Con avviso relativo alla prova preselettiva, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018, è stato reso noto il diario della prova preselettiva del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.
- 12) La banca dati dei quesiti della prova preselettiva è stata, poi, pubblicata in data 27 giugno 2017 sul sito internet del M.I.U.R., unitamente ai quadri di riferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n.1259 (Bando).
- 13) In data 06.07.2018 è stato pubblicato l'elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti nella regione di residenza in ordine alfabetico. Inoltre sono state pubblicate le istruzioni operative ed un video esplicativo della procedura per i candidati.
- 14) In data 19.07.2018, con decreto dipartimentale n. prot. 1105, è stata quindi nominata la Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale.
- 15) La prova preselettiva computerizzata si è svolta in data 23 luglio 2018.
- 16) Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, il punteggio della prova preselettiva, corretta automaticamente, è stato restituito a ciascun candidato al termine della stessa.
- 17) Pertanto, con nota prot. n. AOODGPER 33664 del 24.07.2018, acquisita in pari data dall'Amministrazione resistente, il Consorzio Interuniversitario CINECA ha trasmesso l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica e anonima.
- 18) Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, sulla base delle risultanze della prova preselettiva, sono stati ammessi a sostenere la prova scritta n. 8.700 candidati, oltre a tutti i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.
- 19) A detta dell'Amministrazione, i candidati con il medesimo punteggio (pari a 71,7) del candidato collocato alla posizione n. 8.700 sono risultati essere in numero di 36.
- 20) **Gli odierni ricorrenti sono candidati tutti risultati idonei alla prova preselettiva e pertanto ammessi alla successiva fase della prova scritta.**

- 21) Con il decreto prot. n. AOODPIT 1134 del 24.07.2018, l'Amministrazione procedente, nella sua articolazione del DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO, ha ribadito (cfr. art. 4 del decreto) quanto già sancito nella *lex specialis*, Bando di concorso, così sottolineando nuovamente: “la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolgerà in un'unica data in una o più regioni scelte dal Ministero”. Con lo stesso atto amministrativo l'Amministrazione ha decretato l'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 8 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736.
- 22) D'altro canto, giova evidenziare in questa sede che, nella descritta fase delle prove preselettive, si sono manifestate le prime problematiche rispetto alla gestione del concorso, in capo al Ministero.
- 23) Infatti, moltissimi candidati che hanno ottenuto, all'esito della prova, il punteggio inferiore al 70 (previsto dall'art. 6 del Bando), bensì superiore al 60, hanno promosso ricorso avverso la determinazione di non ammissione alla prova scritta. Parimenti, anche altri candidati che hanno riscontrato problematiche informatiche durante le prove preselettive, nonché candidati che hanno riscontrato difficoltà ad accedere alle sedi concorsuali, hanno promosso ricorsi giurisdizionali finalizzati ad ottenere l'ammissione, anche con riserva, alla prova scritta.
- 24) Nel frattempo, con decreto dipartimentale prot. n. 1165 del 27.07.2018, dopo aver riaperto i termini per la presentazione delle candidature da parte degli aspiranti alla nomina nella commissione esaminatrice del concorso, si è assistito alla sostituzione di un componente della commissione esaminatrice.
- 25) Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4<sup>a</sup> Serie Speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, in data 14.09.2018 è stato reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 10, del Bando, D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.
- 26) **La prova scritta è stata così fissata per la data unica del 18.10.2018 in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R., su base regionale, così come era stato previsto espressamente dal Bando e dagli altri atti amministrativi.**
- 27) Orbene, con la nota prot. n. 41127 del 18 settembre 2018, la Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. ha fornito agli Uffici scolastici regionali le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali, di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017.

- 28) In riferimento ai ricorrenti citati al punto 23 della presente sezione narrativa, va detto che il M.I.U.R., al fine di assicurare la contestualità della prova scritta, si determinava per l'ammissione con riserva, alla prova, dei ricorrenti stessi.
- 29) Insomma il Ministero dimostrava di ritenere necessario lo svolgimento della prova scritta in modo contestuale (così come espressamente previsto dal Bando) per tutti i candidati, sul territorio nazionale, ammettendo con riserva sia i candidati destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli rispetto agli esiti della prova preselettiva, sia gli altri ricorrenti che non avevano potuto effettuare la prova preselettiva o che avevano riscontrato problematiche al *software* durante l'espletamento della stessa<sup>1</sup>.
- 30) **In data 17 ottobre 2018 (il giorno prima dell'espletamento della prova scritta su base nazionale in modo contestuale) l'U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per i soli candidati sardi, cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari (città sede unica della prova per la Sardegna), a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici adottata dal Sindaco del capoluogo sardo, fondata sulle condizioni metereologiche avverse.**
- 31) Infatti, il Sindaco del Comune di Cagliari, con ordinanza sindacale n. 62/2018 del 17.10.2018, ha disposto la chiusura delle scuole cittadine e degli uffici siti nel comune di Cagliari per il giorno 18.10.2018, dalle ore 00.00 alle ore 23.59.
- 32) Si rappresenta tuttavia che, per quanto riguarda gli uffici pubblici, nel contenuto dispositivo dell'ordinanza *de qua*, era stata espressamente prevista un'eccezione riferita agli uffici pubblici che erogassero “*servizi essenziali*” (cfr. ordinanza **ALL**).
- 33) Alla luce di quanto sopra, comunque, l'U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 (e nonostante la previsione citata dell'ordinanza sindacale), che la prova scritta della procedura concorsuale, che si sarebbe dovuta svolgere l'indomani per i candidati della Sardegna (come per tutto il territorio nazionale), venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi.
- 34) Quando ormai, nelle altre sedi del territorio nazionale, erano tutti quasi certi del rinvio generalizzato della prova scritta (stando al chiaro dettato della *lex specialis*), nessuna

---

<sup>1</sup> In data 12 ottobre 2018, il TAR del Lazio disponeva, con apposita ordinanza, la ripetizione della prova preselettiva per 91 docenti campani a causa della “*interruzione del funzionamento delle procedure informatiche*” e, contestualmente, ordinava la sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta.

comunicazione viceversa perveniva dall'Amministrazione ministeriale, che pertanto lasciava svolgere, in aperta contraddizione con il proprio precedente operato (cfr. fase post prova preselettiva), la prova scritta nelle altre sedi individuate (regionali) del territorio italiano. Appresa la notizia del rinvio della prova in Sardegna, anche a causa di una celere diffusione mediatica dell'accaduto, in tutti i candidati facenti capo alle altre sedi d'Italia si formava, infatti, il convincimento circa un doveroso rinvio generalizzato della prova scritta, in ossequio a quanto disposto dal Bando.

- 35) *A fortiori*, difatti, un rinvio generale della prova scritta, finalizzato a garantire la contestualità della prova, la *par condicio* e la parità di trattamento, era dovuto anche in considerazione dell'accoglimento, da parte della giustizia amministrativa (pochi giorni prima della prova scritta), di decine di ricorsi dei candidati esclusi in esito alla prova preselettiva (o che non avevano potuto espletarla per motivazioni diverse).
- 36) **Ad ogni modo, la determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta, appunto, a prescindere da una ragionata ponderazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo facenti capo alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, in attesa di espletare la prova (già fissata per il giorno dopo) in tutto il territorio nazionale.**
- 37) Il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, cioè, oltre a non essersi attivato per una soluzione diversa, tesa a scongiurare l'ipotesi del rinvio in Sardegna, nemmeno si è premurato di adottare una (giusta e legittima) decisione di rinvio generale della prova scritta su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento, *par condicio* dei concorrenti, contestualità delle prove e il rispetto del Bando di concorso.
- 38) Peraltro, per inciso va rilevato un dato di fatto incontrovertibile, e cioè che non si è verificato - in sostanza - alcun evento particolarmente significativo nella città di Cagliari, ragione per cui una diversa soluzione circa lo svolgimento della prova - alla luce del chiaro dettato della *lex specialis* e della successiva decisione (insensata) di non rinviare la prova in tutta Italia - avrebbe potuto essere francamente adottata.
- 39) In sostanza, motivi di legittimità e anche di opportunità, di rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'agire della P.A., avrebbero reso doveroso – alla luce di quanto sopra, una volta ritenuto che fosse necessario disporre il rinvio in Sardegna – almeno prevedere il rinvio generalizzato della prova scritta in tutta Italia.

- 40) Ciò, si ribadisce, in linea con le disposizioni del Bando e della *lex specialis* più volte citate, sempre nell'ottica di assicurare il rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento e *par condicio* tra i candidati concorrenti, di contestualità della prova scritta.
- 41) **Gli odierni ricorrenti, docenti candidati al ruolo di Dirigenti scolastici, hanno quindi sostenuto -tutti- la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nelle varie e diverse sedi loro assegnate nel territorio nazionale.**
- 42) Due circostanze di rilievo in ordine alla prova scritta sostenuta devono essere assolutamente annotate in questa sede:
- a. in data 17.10.2018, ovvero il giorno prima della prova scritta, il M.I.U.R. ha pubblicato i quadri di riferimento della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova medesima;
  - b. in data 31.10.2018, inoltre, il M.I.U.R. ha pubblicato i quesiti oggetto della espletata prova scritta del corso-concorso per dirigenti scolastici, che si è tenuta in data 18 ottobre 2018, comunicando che tra le tre prove predisposte è stata estratta la prova "B" e che le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera erano disposte in ordine casuale. Nella stessa occasione il M.I.U.R. ha pubblicato le prove non estratte (A e C) e ha comunicato, inoltre, che la lettera estratta per l'inizio della prova orale fosse la lettera "M".
- 43) **I candidati sardi non ancora sostenevano la prova (per loro rinviata) e, mentre attendevano di conoscere la data prevista per il "recupero", comodamente venivano a conoscenza dei pubblicati quadri di riferimento nonché dei quesiti estratti e non estratti della prova del 18.10.2018. Tali candidati potevano quindi calibrare sugli stessi quadri e quesiti, successivamente, la loro preparazione in vista della prova di "recupero" (poi fissata al 13.12.2018, ben 55 giorni dopo la prova del 18.10.2018)!**
- 44) Con nota del M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto "*avviso prova scritta regione Sardegna*", a seguito del descritto rinvio della prova in Sardegna è stato comunicato che il giorno e l'ora di svolgimento della prova di "recupero", limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alla sede di esame di Cagliari, sarebbe stato reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 09 novembre 2018.



- 45) Il nuovo diario della prova scritta del concorso, in riferimento al detto “recupero” della Sardegna, è stato pubblicato dal M.I.U.R. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 09.11.2018, ove all'uopo è stata indicata la data del 13.12.2018 appunto quale data di “recupero” della prova scritta per i soli candidati della Regione Sardegna.
- 46) Con connesso provvedimento del 27.11.2018 il M.I.U.R. ha disposto l'assegnazione dei candidati alle sedi della prova scritta per la regione Sardegna in riferimento alla prova “di recupero” del 13.12.2018.
- 47) Con provvedimento del 06.12.2018 avente ad oggetto “*prova scritta a Roma del 13 dicembre 2018 per i candidati muniti di ordinanze o decreti cautelari*” il M.I.U.R. ha disposto altresì che i candidati, sia della Sardegna che di regioni diverse dalla Sardegna, muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale, avrebbero dovuto sostenere la prova scritta in data 13.12.2018 unitamente ai candidati sardi.
- 48) In sostanza. l'Amministrazione procedente non solo non ha disposto tempestivamente il rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, appresi i fatti della Sardegna, ma neanche ha previsto poi, con la dovuta calma, di annullare la prova svolta in tutta Italia e individuare un'unica data per l'espletamento della stessa da parte di tutte le categorie interessate di candidati (con candidati sardi e candidati ammessi a sostenere la prova dalla giustizia amministrativa), al fine di assicurare il rispetto del principio di contestualità della prova scritta e di parità di trattamento tra i candidati, così come disposto dal Bando, *lex specialis*, normativa e principi in materia.
- 49) Desta scalpore il fatto che il M.I.U.R., in data 12.12.2018, abbia pubblicato i quadri di riferimento (criteri di valutazione) della prova scritta del corso - concorso nazionale per dirigenti scolastici, in relazione alla prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna e a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale: **orbene, i quadri di riferimento sono analoghi a quelli pubblicati in data 17.10.2018, con nocumento evidente e innegabile di ogni principio di parità di trattamento tra i candidati concorsisti, visto che i sardi avevano potuto calibrare la propria preparazione sui quadri di riferimento del 17.10.2018!**
- 50) In data 13.12.2018 si è tenuta, a Roma e in Sardegna, la prova scritta riservata ai candidati della Sardegna e a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato.

51) Posto quanto sopra, va rilevato infine, a scanso di ogni equivoco, in una prospettiva *de iure condito* circa le previsioni relative al concorso *de quo*, che l'art. 12 del Bando, in ordine alla graduatoria del concorso e all'ammissione al corso di formazione dirigenziale, prevede che "all'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'art. 10, comma 7". La graduatoria del concorso, insomma, sarà generale e costituita su base nazionale, sicché i candidati sardi confluiranno nella graduatoria in cui saranno presenti anche i ricorrenti, docenti che hanno sostenuto la prova con 55 giorni di preparazione in meno e senza poter calibrare la propria preparazione su quadri di riferimento e quesiti estratti e non estratti!

52) Tanto premesso, risulta da sé che il concorso in oggetto sia palesemente viziato sotto ogni aspetto, in quanto inficiato dalla notevole disparità di condizioni in cui hanno operato i candidati e dalla rilevante disparità di trattamento dei medesimi, sol se si pone mente al fatto che i candidati sardi hanno potuto usufruire, per effetto del rinvio, in aperto contrasto con Bando, *lex specialis*, principi costituzionali e normativi in materia, di due mesi in più per preparare la prova scritta, avendo conosciuto -viejù- le modalità di espletamento della prova, i quadri di riferimento (quelli pubblicati il 12.12.2018 sono analoghi a quelli pubblicati in data 17.10.2018), i criteri di valutazione nonché i quesiti comminati, estratti e non estratti, alla prova del 18.10.2018!

\*\*\*

53) In data 13.12.2018 si è poi tenuta, a Roma e in Sardegna, la prova scritta prevista e riservata dal M.I.U.R. ai candidati della Sardegna, **a distanza di quasi due mesi dalla data in cui la ricorrente (e il resto dei candidati in Italia) aveva sostenuto la prova<sup>2</sup>**. I candidati che hanno sostenuto la prova in quella data si sono sottoposti alla prova conoscendo già i quesiti estratti per i colleghi del 18 ottobre, i quadri di riferimento (criteri), e avendo a disposizione quasi due mesi in più per lo studio (cfr. *infra*, sezione in diritto, sul punto).

54) Occorre rappresentare e riportare in questa sede che, all'esito della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale in data 27.03.2019, **i candidati sardi hanno ottenuto ammissione alla prova orale in numero molto consistente, in misura ben superiore alla media nazionale<sup>3</sup>**, a

---

<sup>2</sup> E a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato.

<sup>3</sup> Si è verificata una altissima percentuale di candidati della Sardegna che hanno superato la prova scritta: circa il 60%.

riprova del fatto che la suesposta situazione venutasi a creare, la dedotta **disparità di trattamento**, ha cagionato un *vulnus* evidente al concorso, ai candidati e quindi, in particolar modo, **anche alla ricorrente**.

- 55) Non senza considerare che, all'esito della prova di "recupero" del 13.12.2018, sono emersi ulteriori profili di disparità di trattamento in relazione alla prova di lingua straniera, come sarà meglio esplicitato nella sezione in diritto del presente atto giudiziario.
- 56) Per inciso va segnalato che il concorso in oggetto è risultato palesemente viziato anche in ragione di talune gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dall'Amministrazione e posto a disposizione dei docenti per l'espletamento della prova scritta, anomalie diffusamente presenti nei dispositivi informatici utilizzati per la prova nelle varie sedi individuate in tutta Italia.
- 57) In data 27.03.2019 il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha quindi pubblicato il D.D.G. n. 395, con il quale ha adottato e approvato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici. Così, all'esito delle correzioni, è stato reso noto l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso. Tale provvedimento si configura lesivo della posizione dei ricorrenti, per cui sorge la necessità di procedere all'impugnativa con motivi aggiunti.
- 58) I ricorrenti sono venuti a conoscenza della mancata ammissione alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del proprio nome nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale.
- 59) In data 29.04.2019 l'Amministrazione resistente, con insolita premura, ha provveduto a pubblicare i calendari della prova orale, che hanno individuato all'uopo la data del **20.05.2019** quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, circostanza alla luce della quale il presente ricorso acquisisce il carattere dell'urgenza tale da non consentire la trattazione in fase collegiale cautelare e per la quale si chiede l'adozione di provvedimento cautelare urgente anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in riferimento almeno alla domanda di ammissione con riserva alla prova orale.

\*\*\*

- 60) L'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato in data 27.03.2019 è **già stato gravato**, per vizi di illegittimità derivata, con primo ricorso per motivi aggiunti notificato in data lunedì **27.05.2019** e successivamente depositato.
- 61) In data 20.05.2019 iniziavano, pertanto, le prove orali del concorso in parola.
- 62) Il Ministero resistente terminava l'*iter* procedimentale e, esaurite le prove orali, approvava la graduatoria nazionale di merito con decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo

di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data (**ALL. 1**).

- 63)** Contestualmente, con avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019 (**ALL. 2**), l'Amministrazione resistente comunicava l'avvio delle operazioni telematiche di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori al fine di consentire la presa di servizio a decorrere dal 1° settembre 2019.
- 64)** Dopo la pubblicazione della graduatoria generale nazionale il MIUR, solo in data 04.10.2019 (nota prot. 43707), ha comunicato che avrebbe messo a disposizione dei richiedenti un mero campione, in forma anonima, di sole 50 prove del concorso, corredate da griglie e verbali di correzione. Nelle intenzioni del Ministero, tale ostensione risulterebbe sufficiente a garantire il diritto di accesso dei candidati esclusi dalla prova orale del concorso, e rappresenterebbe adeguato riscontro alle “*numerosse istanze di accesso pervenute*”. Tale attività si caratterizza, in realtà, per essere palesemente illegittima, sotto diversi profili. **Il MIUR non poteva scegliere quali elaborati “manifestare”, né deciderne il numero limitato, in particolare, in quanto vige, in ambito di concorsi pubblici, la regola della totale trasparenza, recessiva perfino rispetto anche a paventate e indimostrate esigenze di *privacy* e/o di speditezza dell'attività amministrativa, le quali, a procedura conclusa, non possono neanche dirsi sussistenti!** Inoltre, non tutte le Commissioni sono state “rappresentate” nell'ambito del riscontro che il MIUR ha ritenuto di offrire: non sono stati esibiti gli elaborati di tutte le sottocommissioni, come viceversa la regola di trasparenza avrebbe imposto di fare.
- 65)** Nonostante i proclami del MIUR, dunque, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva l'Amministrazione **non ha ottemperato alle istanze di accesso dei ricorrenti**. Quanto detto costituisce, evidentemente, un'artata evasione delle legittime e plurime istanze di accesso alle prove dei vincitori, formulate dai candidati, corrispondente ad un'attività illegittima già censurata per mezzo del ricorso introduttivo.
- 66)** Parimenti, nonostante i ricorrenti abbiano richiesto al MIUR l'accesso al “codice sorgente” del software utilizzato durante la prova scritta, e nonostante la conseguente sentenza favorevole, sul punto, di codesto Ecc.mo TAR, sez. III bis, n. 7333 del 6 giugno 2019, ad oggi essi sono ancora in attesa che il MIUR conceda loro l'accesso dovuto.
- 67)** Ancora, diversi verbali relativi alle operazioni delle sotto-commissioni non sono stati mai consegnati dal MIUR ai ricorrenti nonostante le formali richieste. In particolare, il **verbale n. 1 di ogni Sottocommissione che, come anticipato nel ricorso introduttivo, rappresenta l'atto con cui la medesima faceva propri i criteri di correzione e definiva le regole procedurali delle operazioni, non è mai stato stilato o, in altri casi, non è stato ancora consegnato ai richiedenti,**

unitamente ad altri documenti. Sicché i ricorrenti non possono verificare la correttezza delle operazioni di correzione.

- 68) Avverso i suddetti ulteriori provvedimenti inerenti l'approvazione della graduatoria del concorso i **ricorrenti hanno già proposto un primo ricorso per ulteriori motivi aggiunti**, chiedendone l'annullamento e/o la riforma in aggiunta agli atti gravati con il ricorso introduttivo.

\*\*\*

- 69) A partire dalle date del 04.08.2020 e 05.08.2020 (e nei giorni seguenti) venivano pubblicati, sul sito del Ministero dedicato al concorso per cui è causa, i diversi decreti dipartimentali, avvisi e atti amministrativi qui censurati, in epigrafe meglio individuati, relativi tanto a rettifiche e modifiche della graduatoria del concorso quanto alle aperture della piattaforma Polis ai fini delle indicazioni di preferenza (per le ulteriori assegnazioni o scorrimenti di graduatoria), nonché alle ulteriori assegnazioni di candidati idonei o vincitori ai ruoli regionali.
- 70) Mediante tali atti amministrativi il Ministero ha -in sostanza- modificato la graduatoria finale di merito e/o consentito scorrimenti di graduatoria e/o consentito le ulteriori assegnazioni di candidati ai ruoli regionali, anche comunicando che risultassero vacanti e disponibili ulteriori posti di dirigente scolastico, come detto in epigrafe (cfr. atti in impugnativa *supra*).
- 71) Con atto di diffida inviata in data 07.08.2020 (cfr. **ALL.**) moltissimi candidati e ricorrenti, al fine della conservazione e salvaguardia degli effetti dell'eventuale annullamento definitivo del concorso e/o della graduatoria (cfr. punto che segue *infra*), hanno intimato e diffidato le Amministrazioni resistenti a evitare di disporre ulteriori immissioni in ruolo o ulteriori scorrimenti della graduatoria e/o di disporre nuove assunzioni sulla scorta della esistente graduatoria approvata con D.D. MIUR prot. n. 1205 del 01.08.2019.
- 72) Le Amministrazioni resistenti -anche in virtù dell'imminente pronuncia del Consiglio di Stato da emanarsi nei noti giudizi di appello n.r.g. 5742, 5764 e 5765 del 2019, relativi ai gravami avverso le Sentenze del TAR Lazio n. 8655/2019 e 8670/2019, e la cui udienza di merito era fissata per la data del 15.10.2020- sono state diffidate a revocare o annullare in autotutela l'avviso prot. 23350 del 04.08.2020, con il quale è stato comunicato che risultavano disponibili 458 posti di dirigente scolastico nelle regioni (e che i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria avrebbero dovuto indicare l'ordine di preferenza dei posti disponibili), nonché gli atti connessi. Il Ministero era stato intimato pertanto a lasciare inalterata la situazione delle nomine e a non provvedere a ulteriori immissioni, nomine, scorrimenti.
- 73) Nonostante quanto sopra il Ministero non ha provveduto a tale revoca o annullamento in autotutela.
- 74) Peraltro, in riferimento alle disfunzioni informatiche e ai connessi vizi del concorso dedotti con il ricorso e tutti gli atti del presente giudizio, occorre dare atto di quanto *medio-tempore* accaduto: **due ricorsi per l'accesso al "codice sorgente" del software con cui è stata gestita la prova scritta sono stati definiti da codesto Ill.mo TAR Lazio con recentissime Sentenze di accoglimento del 30.06.2020 e del 01.07.2020, le note Sentenze n. 7370/2020 e n. 7526/2020**, con le quali all'esito dei giudizi è stato ritenuto che il ruolo ricoperto dal programma informatico si dovesse inquadrare in un contesto di indubbia rilevanza pubblicistica, quale è un pubblico concorso, e che lo svolgimento con modalità informatiche di un pubblico

concorso non potesse andare a detrimento del principio fondamentale di trasparenza; il G.A. ha dunque accolto i ricorsi con conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere all'ostensione.

- 75) Le Amministrazioni in indirizzo hanno dovuto consentire l'accesso al "codice sorgente" in data 28.07.2020 ai ricorrenti dei giudizi n.r.g. 1869/2020 (C. Mucherino ed altri) e n.r.g. 2873/2020 (L. Albano e altri), nonché da ultimo, in data 12.10.2020, ad altri candidati istanti.
- 76) La documentazione inerente il c.d. "codice sorgente" è stata quindi sottoposta dai ricorrenti ad una perizia informatica che ha confermato le diverse illegittimità, i diversi vizi e le illogicità del software denunciati con il presente ricorso.
- 77) Il che, nel caso di specie dei ricorrenti (cfr. punti 60 e seguenti, supra), acquisisce rilevanza decisiva ai fini della fondatezza del ricorso promosso con il presente giudizio, visti le gravissime, documentate -e comprovate- disfunzioni informatiche che i ricorrenti hanno subito in sede di prova scritta.
- 78) Dunque sotto diversi ma connessi profili la Giustizia Amministrativa, su larga scala, sta riconoscendo la fondatezza delle deduzioni dei candidati esclusi dalla prova orale e ricorrenti, in riferimento a questioni concorsuali: con **Sentenza n. 2293/2020 del 20.02.2020** (in altro ricorso patrocinato dallo scrivente, Acunzo e altri contro MIUR) codesto Ill.mo TAR ha sancito anche il diritto dei candidati all'accesso integrale agli elaborati e a tutta la documentazione inerente i vincitori e gli idonei della procedura.
- 79) Ciò detto, avverso i qui censurati, ulteriori, atti e provvedimenti, tutti impugnati con il presente ricorso, meglio individuati in epigrafe, e che per dovere di sinteticità non si riportano anche in questa sezione del presente atto, i ricorrenti – rappresentati e difesi come in epigrafe – propongono ulteriori motivi aggiunti nel presente giudizio, chiedendone l'annullamento e/o la riforma siccome illegittimi per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **ILLEGITTIMITA' DERIVATA**

Gli atti e provvedimenti amministrativi in epigrafe meglio individuati e impugnati con il presente ricorso per ulteriori motivi aggiunti vanno annullati in quanto inficiati da un evidente vizio di illegittimità derivata in ragione del nesso di presupposizione/consequenzialità necessaria, sussistente con i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, con i primi, e con i successivi motivi aggiunti del presente giudizio.

Con ogni evidenza, infatti, l'illegittimità degli atti del concorso già impugnati, e quindi oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti, non può che ridondare i suoi effetti sugli ulteriori atti *medio tempore* adottati, determinandone l'invalidità per le medesime ragioni giuridiche.

Ne deriva quindi la necessità di estendere il giudizio anche ai provvedimenti di cui in epigrafe ai fini della procedibilità della domanda. Come noto, infatti, costituisce *ius receptum* che «*in materia di concorsi pubblici l'approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali. Ne consegue che le eventuali illegittimità del bando e dell'esclusione si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante), con conseguente onere di impugnarlo anche laddove bando ed esclusione siano già stati fatti oggetto di gravame*» (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2019, n. 4858. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3530; Cons. Giust. Amm.

Sicilia, 9 aprile 2018, n. 214; Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1398). Tale principio può essere esteso ai provvedimenti di modifica e rettifica della graduatoria e a quelli relativi agli ulteriori scorrimenti e assegnazioni di candidati idonei (e/o vincitori) ai ruoli regionali.

**Nell'ambito del giudizio per cui è causa, gli odierni ricorrenti, ancora interessati alle domande giurisdizionali proposte, con il presente ulteriore ricorso per motivi aggiunti estendono gli effetti dell'impugnativa originaria, in via derivata, anche agli ulteriori atti amministrativi successivamente adottati dall'Amministrazione; in particolare, si tratta degli atti che in epigrafe sono stati riportati e impugnati (cfr. *supra*).**

I provvedimenti e gli atti epigrafati vengono oggi gravati per **illegittimità derivata**, in virtù di tutti i medesimi, seguenti, motivi di ricorso dedotti con il gravame introduttivo, con il primo ricorso per motivi aggiunti e con il successivo ricorso per motivi aggiunti (motivi di ricorso che vengono dunque qui riportati).

\*\*\*

Non senza prima dedurre e ribadire -in riferimento alle disfunzioni informatiche e ai connessi vizi del concorso dedotti con il ricorso e gli altri atti del presente giudizio (cfr. anche *infra*)- che oggi, grazie ai due ricorsi per l'accesso al "codice sorgente" del software (con cui è stata gestita la prova scritta) accolti da codesto Ecc.mo TAR, la documentazione inerente il c.d. "codice sorgente" è stata ottenuta e sottoposta dai ricorrenti ad una perizia informatica **che ha confermato le diverse illegittimità, i diversi vizi e le illogicità del software (nonché dell'hardware), tutti già denunciati con il presente ricorso (cfr. *funditus*, anche *infra*).**

\*\*\*

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, BANDO DEL CORSO-CONCORSO NAZIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE *LEX SPECIALIS*.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI, DI MASSIMA CONCENTRAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI, DI CONTESTUALITÀ DELLA PROVA SCRITTA, PRINCIPI FONDAMENTALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE, PRINCIPI DEL BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. E DELL'ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI TRAMITE CONCORSO.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. N. 487/1994.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, L. N. 241/90.**

**ECESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.**

*I provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti sono illegittimi e viziati per illegittimità derivata sulla scorta dei vizi già denunciati nell'originario ricorso introduttivo.*

Come anticipato in sezione narrativa, il concorso in oggetto risulta palesemente viziato, perché inficiato dalla notevole disparità di condizioni in cui hanno operato i candidati (sotto diversi profili) e dalla rilevante disparità di trattamento che hanno subito i medesimi docenti, per effetto delle scelte dell'Amministrazione e/o per effetto dell'inerzia della P.A. con particolare riferimento alla mancata decisione di rinviare la prova scritto in tutto il territorio nazionale una volta preso atto che la prova in Sardegna non potesse essere svolta (sempre ove fosse effettivo tale impedimento).

Come sarà spiegato per mezzo delle argomentazioni di seguito esposte, per effetto di quanto accaduto, e in particolare per effetto delle scelte dell'Amministrazione, è stata cagionata una lesione ai fondamentali principi di contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali, nonché di par condicio tra i candidati, violazioni tali da produrre un vizio insanabile della procedura, immediatamente lesivo per le posizioni giuridiche soggettive dei candidati odierni ricorrenti e per la regolarità del concorso, tanto da inficiarne il prosieguo.

Come visto, l'Amministrazione resistente, il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, mediante D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

La procedura di concorso è finalizzata, in particolare, al reclutamento di 2.416 Dirigenti scolastici a livello nazionale, corrispondenti peraltro solo a una quota dei posti vacanti effettivamente disponibili sul territorio nazionale.

Al fine di comprendere pienamente la rilevanza delle censure qui dedotte e del *vulnus* prodotto in riferimento alle regolarità del concorso *de quo*, occorre porre mente alle stesse previsioni della Bando di concorso, sopra citato, atto che rappresenta comunque la c.d. *lex specialis* della procedura, pietra angolare cui la P.A. deve attenersi durante tutto il corso dell'espletamento del concorso.

Orbene, come già esposto in narrativa, è opportuno focalizzare l'attenzione sul dettato dell'art. 8, c. 2 del Bando di concorso, previsione a detta della quale la prova scritta avrebbe dovuto essere **unica su tutto il territorio nazionale** e avrebbe dovuto svolgersi pertanto in **una unica data**, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R.

Si legge testualmente, infatti, nel Bando, alla previsione richiamata, art. 8 (rubricato “*prova scritta*”), comma 2: “[...] 2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R.”.



In combinato disposto con la summenzionata disposizione, è poi opportuno considerare quanto previsto dal comma n. 12 del medesimo art. 8 del Bando, D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del M.I.U.R.: *“i candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”*.

Posto quanto sopra, con il presente ricorso giurisdizionale i ricorrenti -tutti docenti partecipanti alla procedura di concorso e alla prova scritta prevista ed espletata in data 18.10.2018- devono insorgere avverso la non corretta, illegittima, gestione del concorso da parte dell’Amministrazione procedente.

**Tale gestione, infatti è stata posta in essere in assoluto contrasto con le citate disposizioni del Bando, ma anche con i principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego e con i valori del buon andamento e della imparzialità della P.A.**

Come esposto in narrativa, infatti, è successo che, una volta fissata la data delle prove scritte su base nazionale per il 18.10.2018, il giorno prima l’U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per i soli candidati sardi -cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari- a seguito di un’ordinanza sindacale del primo cittadino del capoluogo sardo fondata sulle condizioni metereologiche avverse.

L’U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 che la prova scritta della procedura concorsuale, per i candidati della Sardegna, venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi.

Orbene, stando al chiaro dettato (sopra riportato) della *lex specialis*, ci si sarebbe aspettato un rinvio generalizzato della prova scritta, e invece nessuna comunicazione perveniva dall’Amministrazione ministeriale, che pertanto lasciava svolgere, in aperta contraddizione anche con il proprio precedente operato (cfr. fase post-prova preselettiva) la prova scritta nelle altre sedi (regionali) individuate nel territorio italiano.

**La determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta in palese contrasto con le disposizioni del Bando e, inoltre, a prescindere da una ragionata considerazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo riconducibili alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, i quali erano in attesa di espletare la prova, già fissata per il giorno dopo, in tutto il territorio nazionale.**

Si è visto peraltro che il Bando disciplinava il caso dell'intervento di cause di forza maggiore sopravvenute, tali da impedire l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, statuendo che ne venisse stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

Tale disposizione, in aggiunta a quella fondamentale secondo la quale la prova scritta doveva essere unica sul territorio nazionale, avrebbe dovuto condurre l'Amministrazione all'adozione di una scelta (l'unica legittima) di rinvio generale della prova scritta, valida per tutti i candidati e tutto il territorio nazionale.

Tuttavia il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, non risulta essersi attivato per una soluzione diversa che tenesse conto dell'esigenza di garantire la contestualità della prova scritta su tutto il territorio nazionale: la P.A. non si è premurata di adottare una decisione di rinvio generale della prova scritta al fine di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento e *par condicio*, contestualità delle prove e rispetto del Bando di concorso.

Tutto ciò è in aperto contrasto con le disposizioni che regolano lo svolgimento del concorso. La *ratio* di tali disposizioni è fin troppo evidente, e va ricercata nella esigenza di evitare una disparità di trattamento tra i candidati.

**Invece è successo che, per effetto delle descritte scelte e dei rimarcati comportamenti omissivi (riconducibili a inerzia o errate scelte) dell'Amministrazione, si è prodotto l'irreparabile vulnus della mancata contestualità della prova scritta del concorso in parola.**

Infatti, risulta oggi che, mentre i candidati ricorrenti (come tutti i candidati in Italia al di fuori dei sardi) hanno sostenuto la prova scritta (espletata nelle diverse sedi dislocate regionali del Paese) in data 18.10.2018, i candidati sardi hanno sostenuto la prova a distanza di due mesi, in data 13.12.2018, insieme ai candidati destinatari di provvedimenti giurisdizionali non riformati dal Consiglio di Stato.

Si è sottolineato (cfr. *supra*) quale fosse il dettato del Bando di concorso (cfr. **ALL.**) approvato dalla stessa P.A. in ordine allo svolgimento della prova scritta: le norme richiamate, come visto, sancivano in modo inconfutabile che la prova scritta fosse unica su tutto il territorio nazionale e si svolgesse in una unica data.

Secondo consolidata giurisprudenza (*ex multis*, **Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709**), il Bando, costituendo la *lex specialis* del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che **le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione**, obbligata alla loro applicazione **senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi**

**dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti**, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del Bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (**Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709**).

Ancora, la giurisprudenza amministrativa ha tenuto a precisare che le clausole del Bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale della parole e dalla loro connessione (*ex pluribus*, **Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709**; **TAR Lazio, sez. II, 4 giugno 2015, n. 7874**).

Ancora, la giurisprudenza ha chiarito che nei concorsi pubblici la *lex specialis* vincola non solo i concorrenti, ma *in primis* la stessa P.A., che non dispone di alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione; le regole stabilite nel bando vincolano quindi rigidamente l'operato dell'Amministrazione, nel senso che essa deve limitarsi alla loro applicazione senza che residui in capo all'organo competente alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione ed attuazione, e ciò in forza sia del principio di tutela della *par condicio* dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di selezione delle offerte cristallizzate nella *lex specialis*, sia del principio generale che vieta la disapplicazione del Bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio di potestà connesse alla conduzione della procedura di selezione (**Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 27 giugno 2018, n. 3952**).

In sostanza, non solo evidenti e palmari motivi di legittimità, ma anche motivi di opportunità, di rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'agire della P.A., avrebbero reso doveroso – alla luce di quanto visto, una volta ritenuto che fosse necessario disporre il rinvio in Sardegna – almeno prevedere il rinvio generalizzato della prova scritta in tutta Italia, bensì - diversamente procedendo- **l'Amministrazione è incorsa in palese violazione della *lex specialis* che ella stessa aveva predisposto!**

Il discorso non muta accedendo all'esame della questione da ulteriore prospettiva.

Per effetto di tutto quanto sopra esposto, infatti, anche la disciplina normativa sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, contenuta nel noto D.P.R. n. 487/1994, risulta violata e applicata in modo erroneo o falso dalla P.A. resistente. Le disposizioni del citato plesso normativo -recante, come noto, il regolamento con le *norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei*

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi- completano, infatti, il quadro di riferimento da tenere in considerazione ai fini della redazione del Bando di concorso per quei concorsi, come quello di specie, a rilevanza nazionale; poiché il concorso *de quo* è un concorso bandito da Amministrazione Statale, la normativa di cui al D.P.R. citato si applica, in uno con le previsioni della *lex specialis* sopra richiamate, ai fini della corretta e regolare gestione della procedura.

In particolare, l'art. 3 del D.P.R. n. 487/1994, rubricato “*Bando di concorso*” specifica, al comma 2, che “*il Bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.* 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.”.

La centralità del Bando nella gestione di un concorso nazionale come quello di cui all'odierna trattazione è evidente, ed emerge *ex tabulas* dalla lettura della norma.

**Orbene, risulta violato di riflesso, per effetto del censurato comportamento dell'Amministrazione, anche il plesso normativo di cui al D.P.R. 487/1994, con particolare riferimento alle singole norme, ivi contenute, sul Bando di concorso.**

Proprio in riferimento al contenuto dispositivo di tali norme, infatti, la giurisprudenza di codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio ha tenuto a chiarire che: “*le regole cristallizzate nella lex specialis, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione e della Commissione che costituisce l'organo tecnico dell'Amministrazione che, autolimitatasi in tal senso, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità né nell'interpretazione né nell'attuazione*” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 404).

Sempre codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale ha precisato, in ordine all'interpretazione del richiamato art. 3, D.P.R. n. 487/1994: “*La P.A. è tenuta al rispetto integrale*

delle regole fissate nel bando, che **non possono essere disapplicate nel corso del procedimento**, neppure nel caso in cui talune delle regole in esso contenute risultino non più conformi allo *jus superveniens*” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383). Tra l’altro, tale ultima pronuncia ha valorizzato espressamente, ai fini della decisione, il principio di **tutela dell’affidamento dei concorrenti** (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383 cit.).

Ancora, in merito alla lettura e interpretazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 487/1994 (e del dettato del Bando di concorso oggetto del presente ricorso) è stato chiarito dalla giurisprudenza amministrativa che “*l’interpretazione delle clausole del bando di concorso deve ispirarsi ai principi dell’affidamento, con la conseguenza ulteriore che l’atto con il quale l’Amministrazione indice un procedimento concorsuale deve essere interpretato per ciò che espressamente dice, restando l’aspirante dispensato da ogni indagine rivolta a costruire attraverso procedure ermeneutiche ed integrative ulteriori ed inespressi significati*” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 257).

Insomma, alla luce della consolidata giurisprudenza, risulta viepiù evidente che il dettato dell’art. 8, comma 2, del Bando odierno, per cui “*la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR*”, non poteva che essere interpretato e applicato dalla P.A. **in modo che la prova scritta dovesse svolgersi in modo contestuale su tutto il territorio nazionale, nelle diverse sedi di concorso individuate, in virtù di quel principio di par condicio e massima concentrazione delle prove concorsuali che rappresentano i fondamenti basilari dell’esplicarsi di ogni pubblico concorso**.

Alla luce di quanto sopra, in presenza del combinato disposto di previsioni del Bando, quella appena citata (art. 8, c. 2) e quella (art. 8, c. 12) che prevedeva la possibilità del rinvio dovuto a cause di forza maggiore sopravvenute, tali da non rendere possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata (cfr. *supra*), **una volta accertato o dato per certo che in Sardegna la prova non potesse svolgersi, l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto rinviare la prova scritta in tutta Italia (e non solo in Sardegna!) al fine di garantire e salvaguardare i principi di par condicio dei concorrenti, contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali, buon andamento e imparzialità della P.A.**

Ciò, viceversa, non è successo.

Il risultato della violazione perpetrata dall’Amministrazione a danno del Bando (e dei candidati ricorrenti) è di facile esplicazione.

I candidati (quali i sardi) che hanno sostenuto la prova in data successiva sono risultati avvantaggiati, perché:

- a. hanno usufruito di un termine ben più ampio per prepararsi sulle materie oggetto di concorso e delle prove;
- b. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione sui quadri di riferimento pubblicati, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, in data 17.10.2018 (il giorno prima della prova scritta sostenuta dai ricorrenti) dal M.I.U.R., con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova scritta;
- c. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione altresì sui quesiti, estratti e non estratti, della prova scritta del 18.10.2018, pubblicati all'indomani dello svolgimento di quella prova (orientativamente verso fine ottobre).

**Infatti, come già annotato in narrativa, mentre gli odierni ricorrenti, docenti candidati al ruolo di Dirigenti scolastici, hanno sostenuto -tutti- la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nelle varie e diverse sedi loro assegnate nel territorio nazionale, va evidenziato che:**

- a. in data 17.10.2018, ovvero il giorno prima della prova scritta, il M.I.U.R. ha pubblicato i quadri di riferimento della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova medesima;
- b. in data 31.10.2018, inoltre, il M.I.U.R. ha pubblicato i quesiti oggetto della espletata prova scritta del corso-concorso per dirigenti scolastici, che si è tenuta in data 18 ottobre 2018, comunicando che tra le tre prove predisposte è stata estratta la prova "B" e che le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera erano disposte in ordine casuale. Nella stessa occasione il M.I.U.R. ha pubblicato le prove non estratte (A e C) e ha comunicato, inoltre, che la lettera estratta per l'inizio della prova orale fosse la lettera "M".

**I candidati sardi (nonché i destinatari di provvedimenti giurisdizionali), al momento delle suesposte pubblicazioni, non ancora sostenevano la prova (per loro rinviata) e quindi, mentre attendevano di conoscere la data prevista per il "recupero", comodamente venivano a conoscenza dei pubblicati quadri di riferimento nonché dei quesiti estratti e non estratti della prova del 18.10.2018 !!!**

Tali candidati potevano quindi calibrare sugli stessi quadri e quesiti, successivamente, la loro preparazione in vista della prova di “recupero” (poi fissata al 13.12.2018, ben 55 giorni dopo la prova del 18.10.2018)!

**Tutto ciò, ovviamente, ha influito sulla corretta attuazione del principio concorsuale di *par condicio* dei concorrenti, minandolo integralmente, alle fondamenta.**

Anche in ordine ai criteri di valutazione o c.d. quadri di riferimento, infatti, si è configurata una palese violazione e falsa applicazione del D.P.R. 487/1994.

Basti pensare al valore della trasparenza amministrativa nei concorsi pubblici, valore enunciato dall’art. 12 del D.P.R. citato: proprio in riferimento all’anomalia del concorso *de quo* relativa ai criteri o quadri di riferimento, pubblicati in data 17.10.2018 per gli odierni ricorrenti e, analoghi, in data 12.12.2018 per i candidati soggetti alla prova di “recupero”, va considerato quanto segue.

La giurisprudenza amministrativa (anche codesto Ecc.mo T.A.R., cfr. *infra*) ha ricordato, in moltissime pronunce, con riferimento all’art. 12 cit., la rilevanza dell’attività di stabilire i criteri di massima di valutazione delle prove scritte, precisando che tale attività deve garantire in modo assoluto “*la par condicio dei concorrenti e la trasparenza degli atti concorsuali*” ma anche “*il rispetto del principio di imparzialità e della par condicio dei candidati*” cui è finalizzata, appunto, la norma di cui all’art. 12 citato (cfr., *ex multis*, **Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 95; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1 marzo 2016, n. 2733; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 8 ottobre 2014, n. 5175**).

Orbene, appare del tutto evidente che l’attività relativa alla pubblicazione dei criteri, nel caso di specie, non ha rispettato i descritti principi, se si pone mente al fatto che, per effetto della pubblicazione del 17.10.2018, i candidati sardi (o quelli muniti di decisioni giurisdizionali) sono risultati avvantaggiati, già conoscendo i criteri o quadri stessi!

Insomma è oltremodo evidente che i principi di *par condicio* dei candidati, massima concentrazione delle prove concorsuali, contestualità delle prove scritte, di buon andamento e imparzialità della P.A., sono stati violati anche dalla duplice e illegittima pubblicazione dei criteri in due fasi, in relazione alle due date delle prove scritte; fatto che, d’altro canto, discende anch’esso dalla scelta, assolutamente illegittima, di non rinviare la prova scritta in tutta Italia, nelle date del 17 e/o 18.10.2018, una volta preso atto delle problematiche meteorologiche in Sardegna.

L’Amministrazione, insomma, avrebbe dovuto spendersi affinché, in linea con le disposizioni del Bando e della *lex specialis* più volte citate, nonché con le disposizioni normative altresì qui riportate, assicurasse il rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento tra i candidati, di contestualità della prova scritta e massima concentrazione delle prove concorsuali, di rispetto della *par condicio* dei candidati.

Ma ciò non è accaduto. Ne è risultato violato palesemente il Bando di concorso che, quale *lex specialis* della procedura pubblicistica, vincolava l'operato dell'Amministrazione medesima (principio riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa in diverse pronunce, oltre a quelle summenzionate: **Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1328 del 17.3.2014**; cfr. anche, *ex multis*, **Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530**; **sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423**). Ne sono risultate violate ovviamente, inoltre, le disposizioni costituzionali che fissano i principi di buon andamento e imparzialità della P.A., così come i principi relativi all'accesso al pubblico impiego mediante concorso (cfr. art. 97 Cost.).

Si deve dare conto nel presente ricorso anche del fatto che sussiste, inoltre, un evidente difetto motivazionale nell'operato dell'Amministrazione resistente, M.I.U.R., in quanto **la determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta, appunto, a prescindere da una ragionata ponderazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo della generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, in attesa di espletare la prova (già fissata per il giorno dopo) in tutto il territorio nazionale.**

Il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, mancando di attivarsi per una soluzione tesa a scongiurare l'ipotesi del rinvio in Sardegna, né premurandosi di adottare una (giusta e legittima) decisione di rinvio generale della prova scritta su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento, contestualità delle prove e il rispetto del Bando di concorso, è incorso in violazione dell'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo, n. 241/90. **La P.A., infatti, non ha motivato minimamente la necessità della decisione di far svolgere le prove in date separate, né ha motivato circa la decisione (ove mai presa scientemente) di non dare luogo alla scissione delle date riguardo allo svolgimento della prova.**

Peraltro, per inciso va rilevato un dato di fatto incontrovertibile, e cioè che non si è verificato - in sostanza - alcun evento particolarmente significativo nella città di Cagliari, ragione per cui una diversa soluzione circa lo svolgimento della prova - alla luce del chiaro dettato della *lex specialis* e della decisione (insensata) di non rinviare la prova in tutta Italia - avrebbe anche potuto essere francamente adottata.

Insomma, è oltremodo evidente che nell'animo dei ricorrenti sussista, alla luce di quanto accaduto, grande amarezza per la gestione di questo concorso da parte della P.A. procedente; una gestione che ha intristito e deluso tutti gli odierni ricorrenti, i quali si sono imbattuti, ingiustamente, nel rischio di vedere vanificate ore intense di studio, di prezioso tempo investito, di ingenti somme utilizzate, e di legittimi sogni di una nuova sfida professionale.

\*\*\*



**In aggiunta alla suesposta trattazione del palese vizio della procedura di concorso riconducibile alla previsione di una prova scritta non unica e non contestuale, a livello nazionale, si rappresenta che il concorso in oggetto è risultato, già allo stato attuale, marcatamente viziato per effetto di altre storture poste in essere dall'Amministrazione resistente.**

\*\*\*

Quanto alle **griglie di valutazione e alla tipologia di prove**, in aggiunta a quanto sopra esposto, va detto, alla luce di quanto visto, e come già anticipato, che si è prodotta una ulteriore, palese, **violazione del Bando di concorso** (oltre che delle sopra richiamate norme del D.P.R. 487/1994), e in particolare della previsione di cui all'art. 8, comma 9, che testualmente recita: *“i quadri di riferimento [...] in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta.”*

Alla luce di quanto sopra esposto, codesto Ecc.mo T.A.R. potrà appurare che i candidati sardi non solo hanno usufruito di 55 giorni in più per migliorare la propria preparazione, ma anche per calibrare tale preparazione sulla base delle griglie di valutazione, dell'*incipit* delle domande a risposta aperta decisamente orientante e delle fonti bibliografiche e sitografiche delle prove di lingua straniera.

La violazione del Bando si apprezza in modo significativo se si pensa che, per i ricorrenti, i quali hanno svolto la prova il 18 ottobre, la conoscenza dei quadri di riferimento si è avuta, conformemente al Bando, solo 24 ore prima della prova, **mentre per i sardi, viceversa, tale conoscenza si è prodotta ben 55 giorni prima della prova** (cfr. *supra*).

\*\*\*

#### ***MANCATA UNIFORME APPLICAZIONE DI REGOLE SULL'UTILIZZO DEI CODICI DI LEGGE***

Ancora, una scorretta (*rectius*: illegittima) attuazione delle previsioni della *lex specialis*, sempre con l'effetto di danneggiare il principio di parità e *par condicio* dei concorrenti su base nazionale, si è verificata in riferimento ai comportamenti disomogenei posti in essere dalle diverse commissioni di concorso, operanti nelle varie sedi nazionali, in merito alla consultazione dei testi di legge.

Sempre il Bando di concorso, all'articolo 8, comma 13, precisa: *“[.....i candidati] possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso”*.

**In realtà, anche sul punto i comportamenti dei vari commissari sul territorio nazionale sono stati variegati, differenti, non uniformi e non concordi!**

In alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di leggi, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza!

Questi ultimi, in molti casi, a prova già avviata, arrecando notevole disturbo, hanno “pinzato” i Codici nella parte relativa ai contratti e vietato la consultazione di quelli ritenuti “commentati”; in casi estremi, li hanno addirittura ritirati o, ancora peggio, stracciati, in maniera indecorosa; da un confronto tra i candidati e i ricorrenti è emerso che, in altri casi, il comportamento degli addetti alla vigilanza è stato molto più permissivo, avendo viceversa consentito l'utilizzo di testi evidenziati e sottolineati, di testi “commentati”, o di testi vistosamente “studiati” dai candidati, prima della prova, e le cui sezioni erano contraddistinte da *post-it* incollati, anche al fine di velocizzare la ricerca delle fonti!

Il motivo che ha determinato tale non uniforme applicazione della previsione della *lex specialis*, dunque, va ravvisata nella non univoca interpretazione dell'espressione testi di leggi, fatta propria dalla commissione di concorso e dagli addetti alla vigilanza.

La previsione del Bando è stata intesa e interpretata in modo diverso e non uniforme sul territorio italiano, nelle varie sedi, sicché si è prodotta una palese violazione del Bando anche nella parte in cui prevedeva che i candidati consultassero i testi di legge non commentati!

**Desta sinceramente grandi perplessità il *modus operandi* dell'Amministrazione, che non è riuscita a garantire un'uniforme applicazione del Bando e delle regole del concorso nelle diverse sedi delle prove! E' quantomeno sorprendente (per usare un eufemismo) che un concorso di una tale rilevanza, quale quello finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici, venga condotto con modalità tanto incerte, disomogenee, non uniformi, nelle varie sedi oggetto della prova scritta, al punto da produrre un *vulnus* evidente ad ogni più basilare regola di *par condicio* concorsuale.**

Viene da sé che, alla luce di quanto sopra, la prova scritta -quale fase del concorso- non possa essere considerata genuina e omogenea.

\*\*\*

#### ***SULLA MANCATA SIMULTANEITÀ DELLA PROVA SCRITTA SUL TERRITORIO NAZIONALE.***

In aggiunta alle suesposte principali considerazioni in ordine alla mancata simultaneità della prova sul territorio nazionale, dovuta alla *quaestio* sarda ampiamente descritta, si tenga conto inoltre di quanto segue.

Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4<sup>a</sup> Serie Speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, in data 14.09.2018 è stato reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma

10, del Bando, D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017. La prova scritta è stata così fissata per la data unica del 18.10.2018, alle ore 10.00, in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R., su base regionale, così come era stato previsto espressamente dal Bando e dagli altri atti amministrativi.

La G.U. riportava: “*Si comunica che la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10.00*”.

Orbene, l’orario delle 10.00 non è stato assolutamente rispettato, in più di qualche sede. In alcune sedi la prova è iniziata alle ore 10.30, in altre alle ore 11.00, in altre ancora alle 11.50! Tutto ciò, ovviamente, ancora una volta in barba a tutte le disposizioni citate e alle previsioni della *lex specialis* del concorso.

\*\*\*

#### ***SULLA PREVISIONE E COMMINAZIONE DI QUESITI APERTI E NON CASI, IN SEDE DI PROVA SCRITTA.***

Altra violazione della *lex specialis*, cioè del Bando, si è concretizzata in riferimento alla particolare configurazione dell’esame oggetto della prova scritta del concorso.

L’art. 8, comma 4, del Bando di concorso precisa: “*La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie [...]*”.

Al contrario di quanto sopra riportato, due dei quesiti comminati ai ricorrenti in sede di prova scritta erano dei veri e propri “casi” e, inoltre, tutti i quesiti vertevano su conoscenze procedurali del Dirigente scolastico, tralasciando completamente la dimensione pedagogica ed educativa, che il profilo professionale delineato dai più aggiornati manuali richiedeva per un *leader for learning* a vocazione europea.

Lo “studio di caso” è stato oggetto della prova scritta del concorso per Dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano state previste 8 ore.

In questa edizione del concorso i concorrenti hanno avuto a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti, in sostanza non più di 21 minuti a quesito!

Emerge *iocto oculi* che tale tempistica a disposizione dei docenti fosse assolutamente insufficiente per poter compiutamente pensare, proporre una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla.

Si tenga conto del fatto che, sul punto, nel parallelo concorso tenutosi a Bolzano (Provincia autonoma con concorso autonomo), infatti, il tempo concesso è stato costituito da 240 minuti e i quesiti non erano “casi”.

Alla luce di quanto sopra, oltre che una violazione del Bando, si è prodotto, in riferimento alla modalità di redazione della prova scritta, un vizio riconducibile alla illogicità e irragionevolezza

delle prove (illogicità e irragionevolezza della motivazione alla base delle previsioni di concorso, riconducibile all'operato dell'Amministrazione).

\*\*\*

***SULLA PROVE DI LINGUA STRANIERA ANCORA A DIFFICOLTÀ DIFFERENZIATA.***

Lo stesso *vulnus* della disparità di trattamento e della violazione della fondamentale e imprescindibile regola concorsuale della *par condicio* si sono prodotte con riferimento alla predisposizione delle prove di lingua straniera in seno alla prova scritta del concorso *de quo*.

Si è già dato conto in sezione narrativa del fatto che, all'esito della prova di "recupero" del 13.12.2018, sono emersi ulteriori profili di disparità di trattamento in relazione alla prova di lingua straniera.

In particolare, è emerso che la prova di lingua straniera comminata ai candidati che si sono sottoposti alla prova del "recupero" era molto più facile rispetto alla prova comminata agli odierni ricorrenti in data 18.10.2018.

Non solo. Vi è di più.

Già in riferimento alle prove di lingua straniera comminate in sede di prova scritta del 18.10.2018 si sono verificate anomalie e distorsioni inammissibili in merito alla differente difficoltà delle prove di lingua straniera.

Infatti, l'art. 4 del Bando di concorso imponeva ai concorrenti di scegliere la prova di lingua straniera cui sottoporsi in sede di prova scritta, prescrivendo la scelta tra l'inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo

L'art. 8 del Bando di concorso prevedeva che la prova scritta consistesse in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. Ai sensi del comma 6 della disposizione "*ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF*".

**Orbene, è emerso che i test comminati dalla commissione in ordine alla prova di lingua straniera prevedessero un grado difficoltà ben differente in relazione alla lingua prescelta dal candidato.**

Mentre i testi comminati per la lingua francese, quella tedesca, e quella spagnola sono risultati di maggiore semplicità, quelli comminati e prescelti per la prova di lingua inglese, per gli sventurati ricorrenti che avevano scelto tale lingua, erano ben più difficoltosi.

**La diversità e differenziazione delle difficoltà descritta emerge *ex tabulas* se si pensa che il testo-fonte della prova di lingua non era il medesimo per ogni lingua scelta, bensì era ontologicamente differente in relazione alle diverse lingue!**

Sarebbe bastato, al fine di garantire l'equità nella prova di lingua, scegliere i medesimi testi da sottoporre nella prova di lingua, ai fini della traduzione, sia che fosse l'inglese, il tedesco, il francese o lo spagnolo la lingua prescelta dal candidato.

Questo, invece, non si è verificato, con l'effetto che il test di lingua inglese è risultato ben più complesso e si è prodotta una disparità di trattamento da parte della commissione di concorso in riferimento ai candidati che avevano optato per tale lingua, rispetto agli altri.

Per le prove di lingua straniera i concorrenti e odierni ricorrenti, quasi in maniera totale, hanno rilevato:

- a) Gradi di difficoltà eterogenei;
- b) Livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma paragonabili piuttosto al C1;
- c) Brani molto lunghi, che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, bensì frammentando il testo in più schermate, determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione.

Altri motivi, insomma, di palese illegittimità della prova scritta e del concorso *in toto*.

\*\*\*

**ISTANZA ISTRUTTORIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E SS. C.P.A.**

Si formula la seguente richiesta istruttoria.

Le forti e motivate perplessità in ordine al mancato rispetto del principio dell'anonimato da parte del Ministero resistente, soprattutto tenendo conto della totale informatizzazione della tornata concorsuale, nonché i dubbi persistenti in merito al corretto abbinamento prova/candidato, anche alla luce di quanto avvenuto con il concorso docenti 2016, rendono ineludibile la necessità di un pieno controllo giudiziale sulle procedure poste in essere. Pertanto, si formula istanza istruttoria affinché codesto Ecc.mo TAR ordini l'esibizione anche ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm. ovvero ordini al MIUR di depositare o rendere immediatamente disponibile la seguente documentazione,:

- a) il codice sorgente ("algoritmo") che gestisce il software per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui è causa, essendo questo atto amministrativo informatico soggetto alle garanzie partecipative del privato cittadino (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 22 marzo 2017 n. 3769), nonché il provvedimento del MIUR con il quale tale software è stato adottato;
- b) qualsiasi dato e/o documento informatico generato e/o utilizzato nel corso della procedura concorsuale (ivi compresi, i file di log generati dagli applicativi; i file delle prove concorsuali della ricorrente; i file e i database relativi alle operazioni di attribuzione degli elaborati ai candidati; i file e i database delle operazioni di assegnazione delle prove alle Sotto-Commissioni);

- c) gli scatoloni e plichi firmati dal Comitato di Vigilanza, contenenti le buste internografate, la chiavetta USB ed i verbali d'aula, relativi alla prova scritta dei ricorrenti;
- d) il verbale di consegna ai relativi Uffici Scolastici Regionali degli scatoloni sigillati dal Comitato di Vigilanza al termine della prova scritta;
- e) il verbale della Commissione esaminatrice con il quale sono state assegnate le prove alle singole Sottocommissioni per l'attività di correzione e formulazione dei giudizi;
- f) i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il MIUR ha approvato i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento predisposti dal Comitato tecnico-scientifico con riferimento alle prove scritte computerizzate del 18 ottobre 2018 e del 13 dicembre 2018.

Posto che l'Amministrazione ha risposto all'istanza di accesso agli atti consentendo solo l'accesso all'elaborato con le valutazioni della prova dei ricorrenti, alla scheda di valutazione e ai verbali, rigettando la richiesta di accesso a tutte le altre domande esperite sul punto, dopo aver addotto pretestuosa esigenza di differimento all'esito del procedimento concorsuale (**ALL.**), sembra opportuno, nel diniego dell'Amministrazione sul punto, che nei confronti dei resistenti venga disposto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 63, c. 2 c.p.a., un ordine di esibizione *ex art. 210 c.p.c., ovvero in subordine*, ove ritenuto maggiormente adeguato, una verifica d'ufficio ai sensi dell'art. 63, c. 4, e dell'art. 66, c.p.a, nominando all'uopo un verificatore, al fine di ottenere la documentazione anelata e richiesta ma non posta a disposizione dei candidati da parte dell'Amministrazione, e in particolare tutti i documenti relativi alla commissione di riferimento, elaborati e valutazioni degli altri candidati ivi corretti, nonché ogni documento di rilievo connesso, quali verbali, atti e documenti inerenti l'operato della commissione, e il codice sorgente del *software*. Sul punto si spiega pertanto **domanda istruttoria** a codesto Ecc.mo Giudice.

\*\*\*

#### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 C. 4 C.P.A.**

I sottoscritti Avv.ti Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, quali difensori e procuratori costituiti dei ricorrenti,

#### ***Considerato che***

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati idonei e vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. – MIUR, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, siccome passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con i presenti motivi aggiunti;
- occorre notificare i motivi aggiunti nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti, determinerebbero il travolgimento dell'intera procedura concorsuale (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812);
- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 3.400 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;

- secondo indirizzo consolidato di codesto Ecc.mo Tribunale (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

### **CHIEDONO**

a S.E., Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 41, c. 4 c.p.a.

### **P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso introduttivo, dei primi motivi aggiunti, dei successivi motivi aggiunti, e dei presenti ulteriori motivi aggiunti, con l'annullamento degli atti censurati e gravati e l'accoglimento di tutte le domande esposte nel presente e nei predetti atti giudiziari, ivi incluse quelle istruttorie e/o di altro tipo.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia inerente il pubblico impiego.

**Campobasso – Roma, 28 ottobre 2020**

**Avv. Vincenzo Iacovino**

**Avv. Vincenzo Fiorini**